



CITTA' DI ERCOLANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Settore Finanze e Controllo – Ufficio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 19/04/2004 ed in vigore dal 01/01/2004

Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27/03/2006 ed in vigore dal 01/01/2006

Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 26/04/2007 ed in vigore dal 01/01/2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/05/2008 ed in vigore dal 01/01/2008

Modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 22/05/2009 ed in vigore dal 01/01/2009

Modificato con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/04/2011 ed in vigore dal 01/01/2011

Tariffe approvate con atto di G.M. n. 133 del 30/05/2008 ed in vigore dal 01/01/2008

Tariffe approvate con atto di G.M. n. 59 del 11/03/2009 ed in vigore dal 01/01/2009

Tariffe approvate con atto di G.M. n. 64 del 27/05/2010 ed in vigore dal 01/01/2010

INDICE

ART. 1	- ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	Pag. 3
ART. 2	- CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	Pag. 3
ART. 3	- SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	Pag. 3
ART. 4	- GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE E COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE.....	Pag. 3
ART. 5	- PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.....	Pag. 3
ART. 6	- LOCALI ED AREE TASSABILI.....	Pag. 4
ART. 7	- LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA.....	Pag. 4
ART. 8	- LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA.....	Pag. 5
ART. 9	- INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	Pag. 6
ART. 10	- COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	Pag. 6
ART. 11	- CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E TARIFFE	Pag. 6
ART. 12	- APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	Pag. 7
ART. 13	- TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	Pag. 8
ART. 14	- AGEVOLAZIONI.....	Pag. 9
ART. 15	- RIDUZIONI PER ATTIVITA' DI RECUPERO.....	Pag. 11
ART. 16	- DENUNCE DI OCCUPAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	Pag. 12
ART. 17	- COLLEGAMENTI TRA UFFICIO TRIBUTI ED ALTRI UFFICI.....	Pag. 12
ART. 18	- ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE.....	Pag. 13
ART. 19	- MEZZI DI CONTROLLO.....	Pag. 13
ART. 20	- SANZIONI.....	Pag. 14
ART. 21	- TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	Pag. 14
ART. 22	- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	Pag. 14

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e del presente Regolamento, adottato ex art. 58 del su citato decreto.

ART. 2

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 3

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4

GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE E COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, in misura pari ad una percentuale del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, al fine di stabilire il costo di esercizio.

ART. 5

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio a studenti o stranieri, la tassa è dovuta dal proprietario, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo non superiore all'anno.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) Tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati non tassabili ai sensi del successivo art. 7;

b) I vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a posteggi e parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, ecc.).

ART. 7

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

c) aree del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti; fanno eccezione le occupazioni o detenzioni di parti comuni in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e degli allacciamenti idrici ed elettrici;

f) fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) edifici o loro parti (quali chiese e cappelle private) in cui viene praticato esclusivamente il "culto divino".

2bis. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali balconi, giardini, parcheggi gratuiti per clienti e dipendenti, ecc.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'esclusione delle superfici è concessa dall'ufficio, a partire dall'anno solare di presentazione della denuncia originaria o di variazione, a seguito della presentazione da parte dell'interessato di adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti urbani e/o assimilati e di quelli pericolosi e/o non pericolosi non assimilati.

Le istanze non complete della predetta documentazione sono considerate improcedibili ed archiviate d'ufficio.

ART. 8

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Per le attività di seguito elencate, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, la superficie relativa viene detassata secondo le percentuali sotto indicate, fermo restando che la detassazione viene accordata a partire dall'anno solare di presentazione della denuncia originaria o di variazione, a seguito della presentazione da parte dell'interessato di adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto e le modalità previste di smaltimento.

Le istanze non complete della predetta documentazione sono considerate improcedibili ed archiviate d'ufficio.

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione superficie %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20
Laboratori fotografici, eliografie	25
Autoriparatori, elettrauto, ripar. elettrodomestici, distr. carburante	30
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	15
Autoservizi, autolavaggi	10
Pelletterie	20
Verniciatura, fonderie, ceramiche, carrozzerie, lucid. mobili, orafi	50
Metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemol.	15
Falegnamerie, allestimenti, materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro resine	20
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20
Imbianchini e tinteggiatori	20
Cantieri navali, marmisti, lapidei, manuf. in cemento, mater. edili	30
Macellerie	20

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. In caso di impossibilità di applicazione di tale criterio, sarà applicata la percentuale di riduzione della superficie pari al 5%.

ART. 9
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La disciplina dell'inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree è stabilita dalla legge a cui si fa rinvio.
3. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

ART. 10
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata in base alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superfici imponibili dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
2. Il costo dello smaltimento viene ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo le analisi merceologiche dei rifiuti effettuate dalla regione Campania e le caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Ercolano. Tale riparto viene effettuato all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti derivanti dalle utenze non domestiche, individuati avendo come riferimento i coefficienti potenziali di produzione rilevati dalle tabelle allegate al "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti (D.P.R. n. 158/99)" e tenuto conto delle caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Ercolano, sono riportati, al fianco di ciascuna categoria, nel successivo articolo.

ART. 11
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E TARIFFE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti 22 categorie secondo l'uso cui sono, effettivamente e di fatto, destinate, riportando al fianco di ciascuna categoria relativa alle utenze non domestiche il coefficiente di produttività determinato ai sensi del precedente articolo:
 - 1) Abitazioni private;
 - 2) Box ed altre pertinenze abitative;
 - 3) Alberghi, pensioni, locande, agriturismi, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni, locali notturni (con somministrazione di pasti) [Coeff. 1,40];
 - 4) Alberghi, pensioni, locande, agriturismi, residence, bed and breakfast, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni, locali notturni (senza somministrazione di pasti) [Coeff. 1,00];
 - 5) Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, pub, rosticcerie, pizzerie al taglio, mense e relative aree scoperte; esercizi di vendita fiori, pescherie, ortofrutta [Coeff. 1,90];
 - 6) Supermercati ed esercizi di vendita alimentari, non altrove classificati. Ipermercati di generi misti [Coeff. 1,60];
 - 7) Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, chioschi per somministrazione bevande [Coeff. 1,70];
 - 8) Esercizi commerciali non alimentari, non altrove classificati [Coeff. 1,50];
 - 9) Esercizi di vendita all'ingrosso, non altrove classificati. Attività commerciali con superficie prevalentemente espositiva, quali: autosaloni, vendita di motoveicoli, mobili, macchinari, elettrodomestici e simili [Coeff. 0,50];

- 10) Scuole di ballo, autoscuole, sale da gioco, antiquari, saloni di bellezza, sale da ballo e divertimento in genere [Coeff. 0,90];
- 11) Studi ed uffici professionali ed artistici [Coeff. 1,00];
- 12) Teatri, cinema, banche, farmacie, ambulatori e laboratori di analisi cliniche. Attività di servizi, non comprese in altre categorie [Coeff. 1,30];
- 13) Imprese industriali ed artigianali, non altrove individuati [Coeff. 1,20];
- 14) Imprese edili, marmisti, lapidei, autodemolitori [Coeff. 1,00];
- 15) Imprese di autotrasporti, rimesse adibite ad esclusiva custodia, noleggio veicoli, distributori di carburante, autolavaggi [Coeff. 0,40];
- 16) Scuole pubbliche e private [Coeff. 0,60];
- 17) Uffici ed enti pubblici, caserme, impianti sportivi e palestre, ospedali, cliniche, case di cura, collegi, convitti, case di riposo e comunità in genere [Coeff. 1,30];
- 18) Parchi gioco e divertimento, scavi archeologici, locali ed aree cimiteriali, aree scoperte ad uso diverso da quello dei relativi locali [Coeff. 0,45];
- 19) Stabilimenti balneari [Coeff. 0,35];
- 20) Aree adibite a parcheggio [Coeff. 0,30];
- 21) Locali parrocchiali, circoli ed associazioni, i cui locali ed aree non sono destinati ad usi altrove classificati [Coeff. 0,45];
- 22) Grandi aziende di pubblici servizi [Coeff. 0,50].

2. Ai locali accessori o pertinenziali viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'attività principale.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

4. Quando uno stesso fabbricato o porzione di esso, locale od area è adibito a diversi usi, si applica la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella con la superficie tassabile maggiore. Su richiesta e presentazione della documentazione necessaria da parte del contribuente, si applicheranno tariffe corrispondenti a ciascun uso diverso.

5. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

6. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

ART. 12

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e speciali assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 400 metri e fino a 500 metri;

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 800 metri;

c) in misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera 800 metri e fino a 1.000 metri;

d) in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori a 1.000 metri.

3. Previa formale e motivata diffida scritta dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante una grave violazione delle prescrizioni previste dal regolamento del servizio di nettezza urbana (in merito alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto in misura pari al 40% qualora si configurino tali gravi violazioni, considerando tali i casi in cui:

- a) la distanza tra i locali o le aree occupate ed il più vicino contenitore è almeno pari a mt. 400;
- b) non sia rispettato di oltre il 30% il limite minimo della capacità dei contenitori previsto dal su citato regolamento;
- c) non venga rispettata la frequenza della raccolta stabilita dal su citato regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente ufficio comunale, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

4. In caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che comporti il mancato svolgimento del servizio, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata di una quota della tassa pari al 60% e relativa al periodo di interruzione.

5. Tali riduzioni non sono cumulabili con quelle previste dai successivi articoli. In caso di presentazione di più domande di riduzione, verrà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.

6. La disciplina di riduzione della tariffa dettata dal presente articolo è strettamente collegata alla modalità di effettuazione del servizio reso attraverso il prelievo a mezzo cassonetti dislocati sul territorio cittadino. La stessa deve intendersi automaticamente abrogata nel momento in cui il Comune dovesse realizzare il prelievo dei rifiuti con modalità diverse tese alla minimizzazione dell'impatto ambientale del tipo "differenziata con raccolta porta a porta" o similari.

ART. 13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

	DESCRIZIONE	RIDUZIONE APPLICABILE	PERCENTUALE APPLICABILE TASSA
1	Abitazioni con unico occupante, comprovate dalle iscrizioni nelle anagrafi della popolazione residente.....	33%	67%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....	33%	67%
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.....	30%	70%
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.....	30%	70%
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.....	30%	70%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e non sono cumulabili tra di loro e con le altre riduzioni previste dal vigente regolamento.
3. Le richieste di riduzioni, da compilarsi su modelli conformi a quelli messi a disposizione dal comune e complete di tutti i dati previsti, devono essere inviate a mezzo posta o presentate all'ufficio tributi, che ne rilascerà ricevuta.
4. Le domande presentate incomplete saranno considerate improcedibili fino a quando non saranno integrate con i dati mancanti.
5. In caso di accettazione della domanda, l'ufficio tributi provvederà ad iscrivere a ruolo per gli anni successivi la tariffa ridotta, senza l'obbligo di notificare all'interessato l'avviso di accertamento; è necessario invece, in caso di rigetto della domanda, la notifica del provvedimento.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66, comma 6, del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 14 AGEVOLAZIONI

1. In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale limitatamente ai locali destinati ad abitazione principale ed occupati da:

- nuclei familiari assistiti in modo permanente dal Comune;
- nuclei familiari che risultino nullatenenti e vivere in condizioni di accertata indigenza;

b) esenzione totale limitatamente alle abitazioni costituite da un unico vano, senza o con accessori nello stesso vano, con una superficie complessiva non superiore a mq. 25. Tali caratteristiche devono risultare dalla documentazione allegata dall'interessato o da verbale redatto da pubblico ufficiale in seguito ad accesso all'immobile richiesto dal contribuente;

c) riduzione della tariffa del 50% per i locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari titolari di unico reddito, derivante da pensione, di ammontare non superiore alla pensione minima.

d) riduzione della tariffa, nella misura seguente, per i locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come definito dal D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 30% in presenza di I.S.E.E. pari a zero;
- 20% in presenza di I.S.E.E. compreso tra zero e 2.500,00 euro.

e) riduzione della tariffa del 33% per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore ai 65 anni con invalidità civile non inferiore al 66,6% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali. In caso di soggetti portatori di handicap che presentino età anagrafica inferiore agli anni 65, l'invalidità civile richiesta deve essere almeno pari al 74%.

Il possesso del requisito dell'età anagrafica viene verificato con riferimento al momento della presentazione dell'istanza. Per il solo anno d'imposta 2008, quale disciplina transitoria, il riferimento è alla data del 31 luglio 2008.

In conseguenza della presente modifica dei requisiti per il riconoscimento della riduzione per handicap ed in deroga a quanto disciplinato al successivo comma 2), per il solo anno 2008, le

istanze e la relativa documentazione probatoria per poter accedere al beneficio della riduzione tariffaria già dall'anno d'imposta 2008 debbono essere presentate all'ufficio ovvero inviate a mezzo posta, a pena di decadenza, entro il termine del 31 luglio 2008.

Per i soli contribuenti che abbiano già prodotto istanza per godere dell'agevolazione per l'anno 2008 secondo la previgente disciplina, purché corredata dalla certificazione di invalidità nella misura attualmente richiesta assumendo come riferimento per il requisito dell'età anagrafica la data del 31 luglio 2008, non occorrerà la presentazione di nuova istanza in quanto sarà considerata valida quella in precedenza avanzata.

e-bis) riduzione della tariffa del 33% per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risulti incluso un componente dichiarato invalido del lavoro con invalidità certificata in misura almeno pari al 74%. In deroga a quanto disciplinato al successivo comma 2), per il primo anno di applicazione e cioè per l'anno 2009, le istanze e la relativa documentazione probatoria per poter accedere al beneficio della riduzione tariffaria già dall'anno 2009 debbono essere presentate all'ufficio ovvero inviate a mezzo posta a pena decadenza, entro il termine del 31 luglio 2009;

f) riduzione della tariffa del 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che, pur conservando la residenza nelle stesse, dimostrano di dimorare, per più di sei mesi all'anno e per esigenze lavorative, in altro Comune sito nel territorio nazionale. Tale destinazione deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'abitazione di residenza in locazione o in comodato;

g) esenzione totale per locali ed aree occupate da organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge n. 266/91, che sono iscritte nell'apposito registro tenuto dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 6 della su indicata legge.

2. Le esenzioni previste dalle lettere b), e), f) e g) del comma 1 sono concesse, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti, a decorrere dall'anno successivo alla presentazione della domanda da parte dell'interessato da inviarsi a mezzo posta o da presentarsi direttamente all'ufficio tributi; tale domanda deve essere redatta su modelli conformi a quelli messi a disposizione dagli uffici comunali, completa di tutti i dati previsti, a pena di improcedibilità, corredata dei documenti comprovanti il diritto. Le esenzioni previste dalle lettere a), del comma 1 sono concesse, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti, a decorrere dall'anno successivo alla presentazione della domanda da parte dell'interessato (nel caso della lettera a), punto 2, la domanda deve essere ripresentata di anno in anno), indirizzata al Settore Servizi Sociali e da inviarsi a mezzo posta o da presentarsi personalmente all'ufficio Protocollo; tale domanda deve essere redatta su modelli conformi a quelli messi a disposizione dagli uffici comunali, completa di tutti i dati previsti, a pena di improcedibilità, corredata dei documenti comprovanti il diritto. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione delle domande, il Settore Servizi Sociali trasmetterà all'ufficio Tributi tutte le pratiche debitamente istruite, a mezzo verifica, controllo e redazione dell'apposito verbale di accesso ai locali. Il contribuente dovrà espressamente dichiarare la propria disponibilità a consentire, nei casi previsti dalle lettere a) e b), l'accesso all'immobile a dipendenti autorizzati dell'Ente.

3. Le riduzioni previste dalla lettera c) del comma 1 vengono applicate, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti, a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda da parte dell'interessato, da ripresentare di anno in anno, da inviarsi a mezzo posta o da presentarsi direttamente all'ufficio tributi; tale domanda deve essere redatta su modelli conformi a quelli messi a disposizione dagli uffici comunali, completa di tutti i dati previsti e da presentarsi, a pena di improcedibilità, dal 1° gennaio al 31 luglio di ciascun anno, corredata dei

documenti comprovanti il diritto. Le riduzioni previste dalla lettera d) del comma 1 vengono applicate, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti, a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda da parte dell'interessato, da ripresentare di anno in anno, indirizzata al Settore Servizi Sociali e da inviarsi a mezzo posta o da presentarsi personalmente all'ufficio Protocollo; tale domanda deve essere redatta su modelli conformi a quelli messi a disposizione dagli uffici comunali, completa di tutti i dati previsti e da presentarsi, a pena di improcedibilità, dal 1° gennaio al 31 luglio di ciascun anno, corredata dell'attestato I.S.E.E., rilasciato dagli enti competenti. Entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle domande, il Settore Servizi Sociali trasmetterà all'ufficio Tributi tutte le pratiche debitamente istruite, a mezzo controllo della documentazione presentata.

4. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. In caso di accettazione della domanda di esenzione/riduzione, l'ufficio tributi provvederà alla cancellazione dai ruoli o all'iscrizione a ruolo per gli anni successivi della tariffa ridotta, senza l'obbligo di notificare all'interessato alcun avviso. E' invece necessario, in caso di rigetto della domanda, la notifica del provvedimento nei sessanta giorni successivi. Allorchè il diritto all'agevolazione viene a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo, non cumulabili con le riduzioni di cui agli altri articoli, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

6. Abrogato

ART. 15

RIDUZIONI PER ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Il produttore che dimostri di avviare correttamente al recupero – ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani ha diritto ad una riduzione a consuntivo del tributo, mediante sgravio della tassa iscritta a ruolo o rimborso di quella già pagata.

2. A tal fine il produttore deve inoltrare apposita richiesta all'ufficio tributi dell'Ente entro il 30 aprile di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968, nella quale siano indicate la quantità totale e la percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al recupero rispetto al totale di rifiuti speciali assimilati prodotti nell'anno precedente;
- b) copia dei registri di carico e scarico;
- c) copia della fattura che il riciclatore emette a carico del produttore per avviare i rifiuti al recupero.

Sulla base della richiesta presentata, verranno applicate le seguenti percentuali di riduzione per ciascuno dei locali o aree adibiti ai seguenti usi, nel caso in cui la quantità rifiuti avviati a recupero sia pari almeno al 40% della quantità totale:

- Attività artigiane: 10%;
- Attività industriali: 20%;
- Esercizi commerciali, attività di servizi: 40%;

- Ristoranti e simili ed altre tipologie di locali o aree non compresi nei punti precedenti e per i quali non sia possibile far riferimento a criteri di analogia: 5%.

ART. 16

DENUNCE DI OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune che deve contenere:

- Codice fiscale;

- Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione (oppure i dati anagrafici dei rappresentanti legali, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché la loro sede, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, codice ISTAT dell'attività);

- Destinazione, ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie tassabile, ricordando che quest'ultima, ai sensi del comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

- data di inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia originaria, così come quella di variazione o cessazione, deve essere redatta su modelli conformi a quelli predisposti dall'ufficio tributi e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali; dovrà quindi essere inviata a mezzo posta o presentata a presso l'ufficio tributi che ne rilascerà ricevuta. Nel caso in cui siano contenuti tutti i dati previsti dal comma 1 si considerano quali denunce tutte le pratiche presentate dai contribuenti agli uffici comunali anche a fini diversi da quelli tributari (iscrizioni anagrafiche, comunicazioni di aperture di vicinato, ecc.).

3. In caso di tardiva presentazione della denuncia di variazione, l'ufficio tributi provvederà ad apportare la variazione dell'iscrizione a ruolo per l'anno solare successivo, senza l'obbligo di notificare all'interessato alcun avviso, salvo il recupero della maggiore taxa dovuta.

ART. 17

COLLEGAMENTI TRA UFFICIO TRIBUTI ED ALTRI UFFICI

1. Per consentire una efficace lotta all'evasione, i seguenti uffici comunali dovranno assicurare all'ufficio tributi quanto segue:

A) UFFICIO TECNICO:

- 1) ogni possibile collaborazione per quanto attiene tutte le pratiche di propria competenza.
- 2) la trasmissione periodica dell'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati.

B) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA:

- 1) gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1;
- 2) la trasmissione mensile dell'elenco dei provvedimenti rilasciati che comportino effetti sull'applicazione della taxa;
- 3) l'accesso ai locali ed aree nel rispetto dell'art. 73, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 secondo le richieste impartite dal funzionario responsabile della taxa.

- C) UFFICIO COMMERCIO:
1) gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1;
2) gli adempimenti di cui alla precedente lettera B), punto 2.
- D) UFFICIO ANAGRAFE:
1) la comunicazione mensile di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- E) UFFICIO SERVIZI SOCIALI:
1) gli adempimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.
- F) UFFICIO ECOLOGIA E N.U.:
1) gli adempimenti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza ai contribuenti.

ART. 18

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 1, commi 161, 162 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/93 e dalle altre fonti legislative.

2. In materia di maggiore rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo il Comune si avvale delle disposizioni contenute nell'art. 36 della legge 28/2/2008, n. 31 di conversione del D.L. 31/12/2007, n. 248, e delle modificazioni ivi disposte all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 ed all'art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999. In conseguenza, la concessione della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente è conferita all'agente della riscossione territorialmente competente. Il Comune si riserva la facoltà di impartire all'agente della riscossione indirizzi e/o criteri per l'applicazione dell'istituto del maggiore rateizzo attraverso apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.

3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, nonché la variazione del nominativo del soggetto passivo, componente dello stesso nucleo familiare, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento, così come nel caso di applicazione della procedura disciplinata dal 3° comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93 e nel caso di variazione iscritto a ruolo.

ART. 19

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del su citato decreto.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 20 SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93, dal vigente regolamento comunale e da qualunque altra fonte legiferante in materia.

ART. 21 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o speciali assimilati agli urbani, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadro di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto a seguito del pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e con il medesimo modello di versamento previsto dal regolamento per l'applicazione del canone.

5. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme relative alla tassa annuale.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Al presente regolamento, che entrerà in vigore il 1/1/2008, verranno applicate, se compatibili, le norme disciplinate dal regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie.